ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO, AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D.LGS 50/2016 e ss.mm.ii. PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO, PER DUE ANNI DALLA DATA DI EFFETTIVA ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO.

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

CONTESTO DI RIFERIMENTO

Oggetto della procedura è la conclusione di un Accordo Quadro, con un unico operatore economico, nell'ambito del quale saranno poi affidati contratti specifici attuativi di "somministrazione lavoro temporaneo" per le figure professionali di cui al vigente CCNL del comparto Funzioni Locali, da impiegare per le necessità di carattere temporaneo, del Comune di Rovigo.
Il ricorso all'istituto dell'Accordo Quadro ha lo scopo di fornire uno strumento contrattuale dinamico, diretto a consentire il temporaneo utilizzo di diverse professionalità in relazione alla gestione di nuovi servizi e/o ad esigenze di carattere temporaneo o eccezionale, nonché la sperimentazione di particolari professionalità, a fronte delle esigenze che verranno in rilievo, talvolta anche successivamente, in quanto derivanti da innovazioni legislative e da attività connesse allo svolgimento di progetti mirati che non possano essere soddisfatti con il personale in servizio.
I profili professionali oggetto del servizio di somministrazione lavoro afferiscono alle seguenti categorie del vigente CCNL comparto Funzioni Locali, con riferimento alla prima posizione economica di ciascuna: C e D rientranti nei profili professionali delineati nell'allegato al presente (ALL. A). Eventuali modifiche e integrazioni relative alle categorie e ai profili professionali che interverranno a seguito della sottoscrizione di nuovi Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro saranno comunicati dall'Appaltatore e dovranno essere recepiti dall'Aggiudicatario.
Riguardo le mansioni attribuibili ai profili professionali compresi nelle succitate categorie, si rinvia anche ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicabili agli Enti Locali.
Il valore di ciascun contratto specifico sarà determinato sulla base dell'effettivo fabbisogno del personale e dalle prestazioni effettivamente richieste, tenuto conto anche dei vincoli finanziari e normativi, nonché di quelli derivanti dalla programmazione del personale e dalle previsioni di bilancio del Comune di Rovigo.
Per la determinazione del tetto massimo dei lavoratori utilizzabili, si farà riferimento a quanto stabilito dalle norme vigenti al momento dell'utilizzo.
Il personale somministrato potrà essere destinato ad una o più delle sedi del Comune di Rovigo, in ragione delle esigenze dell'Ente.
Possono partecipare alla procedura **a pena di esclusione** le agenzie interinali iscritte nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A per attività corrispondenti al servizio oggetto dell'affidamento e all'Albo informatico delle agenzie per il lavoro ai sensi del D.M. 23/12/2003 ex art. 2 co.1, previa autorizzazione ministeriale rilasciata ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 276/2003 e ss.mm.ii., di cui allega certificato o riporta l'indicazione di tutti gli estremi contenuti nel certificato.

NORMATIVA

Il presente servizio è regolato da tutte le vigenti normative nazionali e regionali specifiche ed in particolare:

- Decreto Legislativo n. 50 del 18/04//2016, recante "Codice dei contratti pubblici";

- Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicabili agli Enti Locali e, in particolare, dall'art. 52 del CCNL Comparto Funzioni Locali stipulato in data 21/05/2018;
- Decreto Legislativo 30/03/2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- Decreto Legislativo n. 81 del 9/4/2008 recante le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Disposizioni previste dalla Legge del 12 marzo 1999 n. 68, in materia di diritto al lavoro dei disabili;
- D.Lgs. n. 81 del 15/06/2015 "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183";
- disposizioni in materia di sicurezza e previdenza ed assicurazioni dei dipendenti e collaboratori;
- disposizioni in materia di imposte, tasse e contributi;
- disposizioni in materia di antimafia;
- clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data in data 17.09.2019,ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al quale il Comune di Rovigo ha aderito con la deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 20/02/2020 , pubblicata e scaricabile dal sito del Comune stesso (www.comune.rovigo.it) – Sezione Amministrazione Trasparente – Altri contenuti – Prevenzione della Corruzione - ;
- disposizioni del codice civile;
- per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta oggetto della presente procedura, gli obblighi di condotta previsti DPR n. 62/2013 recante "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" e " Codice di Comportamento dei dipendenti del comune di Rovigo aggiornato" approvato con delibera di Giunta Comunale n. 5 del 18.01.2018. A tal riguardo si dà atto che il Committente trasmetterà all'Aggiudicatario, allegati alla lettera-contratto, copia del DPR n. 62/2013 e del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Rovigo per una sua più completa e piena conoscenza informando comunque che entrambi i Codici sopra citati sono sempre visionabili nel sito web dell'ente **www.comune.rovigo.it** cliccando sul link "Amministrazione Trasparente" alla voce alla voce Disposizioni Generali – Atti Generali - Codici Disciplinari e di Comportamento;
- per quanto non risulta contemplato nel presente capitolato, si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti in vigore. In particolare, si rinvia per quanto non espressamente regolamentato, al Decreto Legislativo n. 276 del 2003 in attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio, 2003 n.30 e al Decreto Legislativo n. 81 del 2015 e alla normativa vigente in materia di appalti di pubblici servizi.

Art. 1 – OGGETTO E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Costituisce oggetto del presente affidamento la conclusione di un Accordo Quadro, come definito ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 (d'ora innanzi Codice), per l'individuazione di una Agenzia di somministrazione di lavoro alla quale affidare il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per la durata di anni 2, ai sensi dell'art. 52 del CCNL comparto "Funzioni locali" del 21/05/2018, dell'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001 e degli artt. 30 e ss. del D.Lgs. n. 81/2015, per quanto applicabile alla Pubblica Amministrazione, a favore del Comune di Rovigo, mediante la successiva conclusione di singoli contratti specifici attuativi per la somministrazione di lavoratori a tempo determinato, sulla base delle esigenze rilevate e delle relative richieste per lo svolgimento delle attività ascrivibili alle categorie giuridiche C e D e ai profili professionali compresi nelle succitate categorie descritti nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicabili agli Enti Locali e

previsti dalla vigente dotazione organica del Comune di Rovigo, descritti nell'allegato al presente (ALL. A).
Eventuali modifiche e integrazioni relative alle categorie e ai profili professionali che interverranno a seguito della sottoscrizione di nuovi Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro saranno comunicati dall'Appaltatore e dovranno essere recepiti dall'Aggiudicatario.
Il ricorso a tale servizio ha come finalità quella di consentire l'impiego in somministrazione lavoro temporaneo di personale per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, non fronteggiabili con il personale in servizio, né reclutabili attraverso gli usuali canali previsti dal D.Lgs 165/2001.
Il servizio di somministrazione di lavoro temporaneo comprende sia le attività di ricerca, selezione, formazione, gestione e sostituzione del personale che la gestione del personale medesimo.
I contratti individuali di lavoro verranno attivati in seguito ad apposita richiesta all'Agenzia per il lavoro aggiudicataria, come da procedura descritta all'art. 5.
I dipendenti somministrati devono essere in possesso del titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno alle singole categorie contrattuali, come di seguito dettagliato:

- C: diploma di scuola secondaria di secondo livello, diploma di maturità di durata quinquennale
- D: Laurea Specialistica (LS) o Magistrale (LM) (nuovo ordinamento), o Laurea quadriennale o quinquennale (DL) (vecchio ordinamento) o Laurea triennale

Per profili professionali specifici/tecnici oltre al titolo di studio specifico previsto potrebbe essere richiesto anche un titolo abilitante alla professione/iscrizione Albo oltre alla patente di guida cat. B in corso di validità.

Il servizio di somministrazione di lavoro temporaneo dovrà essere svolto nel rispetto della normativa vigente.
Si precisa sin da ora che il ricorso all'assunzione tramite contratto di somministrazione lavoro temporaneo non costituirà, per il Comune di Rovigo, titolo esclusivo rispetto alle altre forme di reclutamento del personale, previste dal D.Lgs. 165/2001 e l'Aggiudicatario nulla potrà pretendere in merito.

Art. 2 – VALORE STIMATO DELL'ACCORDO QUADRO

Il valore presunto dell'Accordo Quadro è pari ad € 500.000,00 (**IVA esclusa**) per il periodo di valenza contrattuale dell'Accordo ovvero due anni dalla data di effettiva attivazione del servizio.
Il presente affidamento ha ad oggetto servizi di natura intellettuale e pertanto, i costi della sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale sono da intendersi pari a € 0,00 (zero).
L'aggiudicazione e la stipula dell'Accordo Quadro non sono fonte di alcuna obbligazione per il Comune di Rovigo nei confronti dell'Agenzia, **costituendo l'Accordo Quadro unicamente il documento base per la regolamentazione dei contratti specifici,** resta ferma la possibilità per il Comune di Rovigo di non attivare la somministrazione, o ricorrere solo parzialmente ad essa, in ragione delle diverse ragioni di opportunità valutate discrezionalmente dall'Amministrazione.
Il valore di ciascun contratto specifico sarà determinato sulla base dell'effettivo fabbisogno del personale e dalle prestazioni effettivamente richieste, tenuto conto anche dei vincoli finanziari e normativi, nonché di quelli derivanti dalla programmazione del personale e dalle previsioni di bilancio del Comune di Rovigo.
Per la determinazione del tetto massimo dei lavoratori utilizzabili, si farà riferimento a quanto stabilito dalle norme vigenti al momento dell'utilizzo.
L'Agenzia si impegna ad attivare, su richiesta scritta del Comune di Rovigo, una o più somministrazioni singole o plurime finalizzate a fronteggiare esigenze e situazioni di ordine amministrativo, tecnico, organizzativo o sostitutivo, comunque riferibili all'attività del Comune.

Art. 3 – COSTO DEL SERVIZIO

Il corrispettivo economico mensile spettante all'Agenzia è determinato dal costo orario complessivo derivante dall'offerta presentata riferita al singolo profilo per le ore effettivamente prestate da parte dei singoli lavoratori, aumentato solo della quota IVA dovuta sul margine Agenzia.

Il corrispettivo economico mensile deve ricomprendere e compensare tutte le attività richieste, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

· Ricerca e selezione del personale;
· Retribuzione lorda dei lavoratori;
· Oneri contributivi assistenziali e previdenziali;
· Quota assicurativa INAIL;
· Assenza a qualsiasi titolo del personale;
· Sostituzione del personale per assenze del lavoratore;
· Attività di formazione;
· Quote da destinare a fondi vari o da accantonare a TFR;
· Utile d'impresa, costi amministrativi e generali.

L'aspetto fiscale del servizio è così articolato: attività di lavoro del personale somministrato compensato dal costo orario base è esente IVA ai sensi dell'art. 10 del DPR 633/1972 solo il margine agenzia è assoggettato ad IVA al 22%.
Qualsiasi variazione retributiva, ogni qualvolta si verifichi, sarà comunicata dal Committente all'Agenzia e dovrà essere immediatamente applicata ed andrà a far parte delle voci che costituiscono la base imponibile su cui si applica il margine d'agenzia (moltiplicatore offerto per ogni singolo profilo che rimarrà fisso nel periodo di vigenza del presente Accordo Quadro).
Tutte le voci incluse nella tariffa oraria non potranno essere oggetto di ulteriore variazione e fatturazione, nè potranno essere fatturati ulteriori oneri amministrativi dovuti a variazioni normative o contributive rispetto alla tariffa oraria di riferimento.
Per eventuali straordinari, maggiorazioni di turno ed indennità, che devono essere fatturate dalla impresa aggiudicataria, si precisa quanto segue:

- per le ore straordinarie (normali/notturne/festive/notturne-festive), è applicato l'aumento percentuale previsto dai vigenti C.C.N.L. – "Funzioni locali", sul costo del lavoro come previsto per legge;
- la stessa modalità di calcolo è applicata sulle maggiorazioni o eventuali altre indennità, previste dai vigenti C.C.N.L. – "Funzioni locali" e dal C.C.D.I. per i dipendenti dell'Amministrazione del Comune di Rovigo.

L'Amministrazione corrisponderà all'Agenzia unicamente la tariffa per le ore effettivamente prestate da parte dei singoli lavoratori, rimanendo a carico esclusivo dell'Agenzia ogni assenza a qualsiasi titolo effettuata da parte dei lavoratori medesimi.
Il costo di eventuali festività ricadenti nel periodo di contratto ed in giornate lavorative, se non effettivamente prestate, non sarà fatturato dall'Agenzia.
In caso di rinnovo contrattuale del comparto "Funzioni locali" relativo alla parte economica, sarà rimborsato all'agenzia **il solo aumento del costo del lavoro** (**senza l'applicazione dell'aumento del moltiplicatore**), relativamente alle ore effettuate dal prestatore di lavoro e contabilizzate in fattura secondo le modalità stabilite nel presente articolo.
La contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dall'Agenzia ai lavoratori è quella prevista per i dipendenti delle Agenzie di somministrazione.
La contribuzione INAIL, a carico dell'Agenzia, è quella riferita alla posizione comunicata nella scheda di richiesta di attivazione.

Eventuali rimborsi spese per trasferte e i buoni pasto spettanti al lavoratore saranno corrisposti direttamente dall'Agenzia e saranno oggetto di rimborso da parte dell'Amministrazione. Sui predetti compensi non sarà applicato il margine d'azienda (moltiplicatore).
Per le ferie si applicano i vigenti CCNL "Funzioni locali".

Art. 4 - DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà durata di due anni dalla data di effettiva attivazione del servizio.
Nel periodo di vigenza dell'Accordo Quadro il Comune di Rovigo può stipulare contratti specifici attuativi con l'Agenzia individuata.
Il contratto **avrà termine a tutti gli effetti alla sua naturale scadenza, senza alcun obbligo di comunicazione oppure cesserà anticipatamente nel caso in cui la somma stimata sia completamente esaurita**.
Il Comune di Rovigo si riserva la facoltà, così come previsto ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a), della L. 120/2020, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale anche in pendenza della stipula del contratto.
I contratti saranno stipulati a seguito di specifiche richieste di attivazione in relazione alle effettive esigenze, entro i limiti di bilancio e fino alla data ultima di decorrenza del contratto di Accordo Quadro.

ART. 5 – PROCEDURA DI STIPULA DEI CONTRATTI SPECIFICI

L'Amministrazione procederà, sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante il periodo contrattuale, alla richiesta di attivazione, via PEC, dei singoli contratti specifici all'Agenzia.
L'Amministrazione dovrà corredare ciascuna richiesta di lavoratori con le seguenti informazioni:

a) descrizione della professionalità richiesta con indicazione del titolo di studio richiesto ed il grado di esperienza necessario;
b) modalità, durata e decorrenza della prestazione lavorativa;
c) sede ed orario di lavoro;
d) dati relativi alla posizione INAIL applicata ai lavoratori dell'Amministrazione inquadrati nel medesimo profilo;
e) eventuali ulteriori informazioni si rendessero necessarie.

L'Agenzia dovrà, entro il termine di 5 giorni lavorativi, inviare i CV dei soggetti proposti con riferimento alle professionalità richieste.
L'Amministrazione può sottoporre a colloquio i candidati proposti. Nel caso di esito infruttuoso del colloquio o dell'esame del curriculum per una o più figure, l'Agenzia è tenuta a ricercare e inviare altre proposte, nel termine concordato tra le parti.
L'Amministrazione, a seguito di esito positivo dell'eventuale colloquio o dall'esame dei curricula pervenuti, previa analisi di tutti gli elementi che erano stati fissati nell'offerta in sede di Accordo Quadro, procederà all'affidamento del contratto specifico di somministrazione mediante adozione di apposita Determinazione Dirigenziale a firma del Dirigente del Settore Risorse Umane e conseguente stipula del contratto specifico attuativo.
Successivamente alla stipula del contratto specifico, i lavoratori sottoscriveranno con l'Appaltatore un contratto individuale di lavoro, a seguito del quale potranno prendere servizio in base alle indicazioni fornite dall'Amministrazione.
L'Agenzia aggiudicataria si impegna a comunicare all'Ente l'eventuale assenza del lavoratore e sostituire il medesimo solo nel caso di espressa richiesta. Qualora le assenze a qualsiasi titolo del lavoratore superino i 2 giorni lavorativi e consecutivi, e solo se richiesto dal Committente, l'Agenzia provvederà a sostituire il lavoratore somministrato per la durata dell'assenza entro gli ulteriori 2 giorni lavorativi.

Le reiterate interruzioni delle prestazioni o la mancata sostituzione del personale assente saranno valutate ai fini della eventuale risoluzione contrattuale per inadempimento.

Art. 6 – DISCIPLINA DEI CONTRATTI SPECIFICI ATTUATIVI

Ciascun contratto specifico attuativo affidato con la Determinazione Dirigenziale del Dirigente Risorse Umane:

- determina il fabbisogno di lavoratori in somministrazione, con la specifica della/delle categoria/e professionale/i, del/dei profilo/i professionale/i, del numero di lavoratori e del costo orario onnicomprensivo fissato in sede di Accordo Quadro;
- può prevedere penali contrattuali per i casi di ritardo o inadempimento contrattuale anche diverse ed ulteriori rispetto a quelle di cui al presente Capitolato;
- può prevedere ipotesi di risoluzione e/o di recesso anche aggiuntive e diverse da quelle di cui al presente Capitolato;
- può prevedere modalità e termini di pagamento che verranno stabiliti nel rispetto della normativa vigente;
- prevede il rispetto degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, secondo la normativa vigente;
- può prevedere esecuzione di verifiche ispettive e documentali in corso di esecuzione del servizio;
- può prevedere ulteriori prescrizioni relative alla riservatezza.

Art. 7 – MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

L'Agenzia è responsabile della ricerca, selezione, formazione ed inserimento dei lavoratori temporanei.
In particolare sono compiti e responsabilità dell'Agenzia:

- fornire personale già istruito e formato, in relazione alle tipologie di attività da svolgere e sui rischi sul lavoro generali e specifici, garantendo uno standard qualitativo e quantitativo di attività conforme a quanto richiesto;
- aggiornare il personale temporaneo in servizio attraverso piani formativi periodici;
- garantire la continuità della somministrazione per tutta la durata contrattuale;
- stipulare e gestire separati contratti individuali di lavoro per ogni prestatore di lavoro temporaneo;
- trasmettere all'Ente, prima dell'inizio dell'attività e comunque non oltre 15 (quindici) giorni dalla stipulazione, copia del contratto individuale tra Agenzia e prestatore di lavoro temporaneo.
- trasmettere al Committente prima dell'inizio dell'attività, ai sensi dell'art.8 lett. f) del presente capitolato, per ogni prestatore di lavoro temporaneo gli attestati di frequenza in corso di validità ai corsi di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro generale (4 ore) e specifico per rischio medio (8 ore) -

I prestatori di lavoro saranno adibiti alle mansioni previste per i dipendenti del settore richiedente del Comune di Rovigo in conformità a quanto previsto dal vigente CCNL ed eventuali contratti integrativi, e per le tipologie di utilizzo previste dalla normativa vigente in materia.
L'attività del lavoratore presso l'Amministrazione è soggetta alle disposizioni in materia di incompatibilità nel pubblico impiego in quanto applicabili.
L'orario di lavoro di ogni singolo lavoratore somministrato sarà regolato sulla base dell'orario definito per il personale del Comune di Rovigo, fatte salve esigenze diverse da manifestarsi per iscritto con

la comunicazione di richiesta di lavoratori o con successive comunicazioni. Il lavoratore somministrato è tenuto alla compilazione del foglio presenza fornito dall'Agenzia secondo le modalità che saranno indicate in accordo col Comune di Rovigo.
Il trattamento economico sarà corrispondente a quello previsto dal vigente CCNL ed eventuali contratti integrativi applicabili anche al personale somministrato, ivi compresi gli eventuali miglioramenti economici derivanti dalle applicazioni contrattuali future.
Gli obblighi retributivi devono essere assolti in applicazione dei Contratti Collettivi Nazionali di categoria vigenti, con obbligo di adeguamento automatico in ragione delle modificazioni che detti contratti subiscono nel corso del tempo.
Il lavoratore è sottoposto ad un periodo di prova come da CCNL applicabile.
Le azioni disciplinari nei confronti dei prestatori di lavoro temporaneo verranno esercitate dall'Agenzia. Il Comune di Rovigo comunicherà gli elementi oggetto della contestazione. Il potere disciplinare nei confronti dei prestatori di lavoro temporaneo è riservato infatti al somministratore, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs 81/2015. L'Ente comunica tempestivamente all'impresa gli elementi oggetto della contestazione ai sensi dell'art. 7 della Legge 300/1970.
L'Agenzia aggiudicataria è tenuta a comunicare all'Ente, secondo le disposizioni del vigente CCNL per i dipendenti in somministrazione lavoro temporaneo, l'eventuale adozione del provvedimento disciplinare, assumendosi i relativi oneri e conseguenze in caso di impugnativa.
Contestualmente alla somministrazione dei lavoratori richiesti, l'Agenzia si obbliga ad assicurare il personale somministrato contro gli infortuni e le malattie professionali previste dal D.P.R. n.1124/1965 e ss.mm.ii. ed è tenuta ad adempiere, in caso di infortuni, alle relative denunce.
L'Ente potrà richiedere in qualsiasi momento all'Agenzia l'esibizione del Libro Unico del Lavoro o documentazione analoga, della denuncia UNIEMENS e di ogni altra documentazione idonea. Qualora da tali documenti, l'Agenzia risulti non in regola con gli obblighi di cui sopra, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto e all'affidamento del servizio all'Agenzia che segue in graduatoria. Alla parte inadempiente potranno essere addebitate le maggiori spese sostenute.
Il personale somministrato adibito al servizio è tenuto a un comportamento improntato alla massima correttezza, nonché ad agire in ogni occasione con diligenza professionale. Dovrà adottare un comportamento e una condotta nel rispetto della normativa in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e rispettare il Codice di comportamento nazionale e quello adottato per i dipendenti del Comune di Rovigo. Nella conduzione delle attività il lavoratore è tenuto a conoscere e ad attenersi ai prontuari, alle procedure, linee guida, protocolli e modalità operative (anche in merito a quelle relative alla pandemia da COVID 19) in uso presso l'Ente e a utilizzare la modulistica in uso.

Art. 8 - OBBLIGHI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

Oltre a quanto già previsto nel presente capitolato, l'Aggiudicatario si obbliga a:

a) individuare un referente di filiale principale per la gestione dei rapporti con l'Ente e comunicarne tempestivamente il nominativo;
b) assicurare la costante disponibilità telefonica di uno o più referenti, comunicando all'Ente nominativi e modalità per contattarli in modo tempestivo;
c) effettuare la ricerca del personale secondo criteri di trasparenza, tenuto conto dei bisogni esplicitati;
d) garantire il servizio secondo le modalità richieste dal presente Capitolato e dall'offerta tecnica che costituirà parte integrante del contratto;
e) procedere all'immediata sostituzione delle persone che a seguito di visita medica preassuntiva per l'accertamento dell'idoneità alla mansione specifica ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., operata a carico del Committente tramite il proprio

Medico del lavoro, dovessero risultare inidonee. La sostituzione sarà operata dall'Agenzia di lavoro su formale e insindacabile richiesta del Committente;

f) Ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs 81/2015, l'Aggiudicatario, a proprie spese, forma il lavoratore sui rischi per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e all'Accordo Stato Regioni 21/12/2011 e ss.mm.ii. A questo scopo l'Aggiudicatatario provvederà a fornire al Committente (prima della presa in servizio del personale somministrato selezionato) per ogni profilo professionale richiesto gli attestati di partecipazione ai corsi sulla sicurezza (corso generale 4 ore e corso specifico alla mansione rischio medio della durata di 8 ore).
g) comprovare l'adempimento degli obblighi assicurativi, contributivi e assistenziali nei confronti del prestatore di lavoro somministrato;
h) assolvere ogni compito legato all'instaurazione e conduzione del rapporto di lavoro, in quanto dovute in qualità di soggetto giuridicamente titolare del rapporto di lavoro e assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le obbligazioni di legge, normative e contrattuali, disciplinanti il rapporto di lavoro e in particolare tutti gli obblighi previdenziali, assistenziali e assicurativi, retributivi, nonché dei provvedimenti disciplinari nei confronti dei prestatori di lavoro temporaneo.
i) non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aver attribuito incarichi ad ex dipendenti o ex collaboratori dell'amministrazione che abbiano esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto dell'amministrazione stessa nei confronti della medesima agenzia, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto (all'art. 53 comma 16 ter, del D.Lgs. 165/2001 come integrato dall'art. 21 del D.Lgs. n. 39/2013). Nel contratto di affidamento sarà inserita una clausola di impegno ad osservare le disposizioni di cui all'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001.
j) non devono sussistere situazioni di relazioni di parentela o affinità, fra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell'agenzia affidataria e i dirigenti e dipendenti del Comune di Rovigo in riferimento a quanto previsto dalla legge n. 190/2012 art. 1, comma 9 lettera e). Verrà richiesta una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (corredata di valido documento di identità) in tal senso .

Sono a carico dell'Aggiudicatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale.
L'Aggiudicatario si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente Capitolato a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati.
Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Aggiudicatario, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale.
L'Aggiudicatario non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'Ente.
L'Aggiudicatario si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Ente, nonché a dare immediata comunicazione all'Ente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
L'Aggiudicatario è tenuto a comunicare all'Ente ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire all'Ente entro 10 (dieci) giorni dall'intervenuta modifica.
In caso di inadempimento da parte dell'Aggiudicatario a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Ente avrà facoltà di dichiarare risolto il contratto.

Art. 9 – PERSONALE: ADEMPIMENTI GENERALI

Il personale dovrà essere in possesso dei requisiti professionali e tecnici adeguati al corretto svolgimento dei compiti e delle funzioni oggetto del presente Capitolato (titoli abilitanti conseguiti secondo la legislazione corrente e/o partecipazione a processi formativi e/o esperienza maturata in costanza di lavoro), richiesti specificamente dalla Stazione Appaltante, previsti dalla normativa vigente e dai Contratti Collettivi Nazionali delle Funzioni locali.
Tutto il personale indistintamente deve osservare diligentemente tutti gli oneri e le norme previste dal presente Capitolato.

L'Aggiudicatario si impegna a:

a) impiegare personale professionalmente qualificato ed in possesso dei requisiti previsti dal presente Capitolato, applicando per i propri dipendenti tutte le norme contenute nei contratti nazionali e negli accordi integrativi di settore, assumendo l'onere contributivo nel rispetto delle normative e degli accordi vigenti in materia quanto a corrispettivo, inquadramento, responsabilità, assicurazione, previdenza;
b) applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nella località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. L'Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

Art. 10 – OBBLIGHI IN CAPO ALL'ENTE

Il Comune di Rovigo pagherà all'Aggiudicatario il corrispettivo, determinato in sede contrattuale in base all'offerta presentata nel presente Accordo Quadro, con riferimento al servizio effettivamente reso.
L'Aggiudicatario fornirà ad ogni lavoratore somministrato il foglio presenza che andrà debitamente compilato e firmato dal lavoratore stesso e controfirmato per vidimazione dal Responsabile del Servizio del Comune di Rovigo, il lavoratore somministrato provvederà in seguito alla materiale trasmissione a mezzo mail ogni mese all'Aggiudicatario e all'Ufficio Risorse Umane dell'Ente (quest'ultimo deputato alla liquidazione delle fatture) del foglio presenza (i termini per tale trasmissione verranno indicati dall'Aggiudicatario);
L'Aggiudicatario prima della fatturazione invierà all'Ufficio Personale del Comune di Rovigo, per ognuno dei contratti specifici in essere, la rendicontazione mensile delle prestazioni rese nel mese appena terminato; il Comune di Rovigo, a seguito di esito positivo della verifica effettuata dagli uffici comunali preposti, invierà comunicazione di avvenuto controllo in base alla quale l'Aggiudicatario emetterà regolare fattura in formato elettronico.
La comunicazione di avvenuto controllo costituisce il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.
Ogni fattura, per poter essere liquidata, a comprova della regolarità del servizio eseguito, dovrà essere debitamente corredata dalle schede riportanti le ore lavorate e conseguentemente fatturate all'ente, del conteggio dei buoni pasto fruiti (oltre alle spese per eventuali missioni effettuate) da ciascun lavoratore somministrato e fatturati all'ente, dall'attestazione di versamento dei contributi

assistenziali e previdenziali, nonché un dettaglio dell'imponibile su cui il Committente calcolerà l'IRAP da versare quando prevista.
Il Committente provvederà al pagamento del servizio entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento a protocollo della relativa fattura elettronica, che l'Agenzia emetterà mensilmente secondo le norme fiscali in vigore, previa acquisizione di D.U.R.C. regolare da parte del Committente medesimo e previa verifica di conformità delle prestazioni da parte del Responsabile del Servizio.

Il Comune di Rovigo si impegna a:

- comunicare all'Agenzia aggiudicataria gli estremi del CCNL da applicare e i relativi trattamenti retributivi previsti, impegnandosi a comunicare eventuali variazioni;
- comunicare all'Agenzia aggiudicataria ogni informazione utile inerente lo svolgimento dell'attività da parte del personale somministrato, che possa essere necessaria all'Aggiudicatario nella conduzione del rapporto giuridico di lavoro (variazioni di sede di lavoro, di orario ecc.);
- osservare, nei confronti del prestatore di lavoro somministrato, tutti gli obblighi di protezione, e sicurezza nei luoghi di lavoro connessi all'attività lavorativa, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 ;
- assicurarsi che il datore di lavoro (Agenzia Aggiudicataria) abbia formato i lavoratori sui rischi per la sicurezza e salute nei luoghi di lavoro connessi alle attività specifiche per le quali essi sono assunti in conformità alle disposizioni previste dal D.Lgs 81/2008;
- fornire al personale somministrato l'eventuale abbigliamento da lavoro e i DPI previsti per la tipologia di prestazione lavorativa richiesta al lavoratore. Al termine del contratto il lavoratore somministrato sarà obbligato a restituire tutto il materiale consegnatogli, salvo i prodotti di monouso;
- svolgere gli accertamenti sanitari preassuntivi o preventivi e la sorveglianza sanitaria periodica. Nel caso in cui il giudizio di idoneità alla mansione specifica, espresso dal medico competente sia con limitazioni o prescrizioni, L'Ente ha facoltà di richiedere la sostituzione del prestatore di lavoro;
- corrispondere all'Aggiudicatario il compenso per il servizio nella misura determinata in sede di offerta economica con il presente Accordo Quadro. Al Somministratore spetta il compenso per le ore effettivamente lavorate, pertanto in caso di assenza del lavoratore per malattia, infortunio, congedi, ferie e comunque per tutti i permessi previsti dal CCNL di riferimento, nessun corrispettivo è dovuto;
- comunicare tempestivamente gli elementi utili all'eventuale contestazione disciplinare a carico del lavoratore.

ART. 11 – PERIODO DI PROVA NEI CONTRATTI SPECIFICI

Per ognuno dei contratti specifici che saranno sottoscritti, nei primi due mesi il servizio si intenderà conferito in prova al fine di consentire all'Ente una valutazione ampia e complessiva rispetto al servizio offerto.
In caso di valutazione negativa, a insindacabile giudizio dell'Ente, espressa al termine del periodo di prova, il committente potrà recedere (ex art. 1373 del Codice Civile) mediante comunicazione scritta e motivata con preavviso di 15 giorni inviata via PEC.
In tal caso all'Aggiudicatario spetterà il solo corrispettivo per i servizi svolti, a esclusione totale per gli stessi di ogni rimborso o indennizzo a qualsiasi titolo.

Art. 12 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'Ente nomina il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), preposto alla vigilanza sull'esecuzione del medesimo e dei contratti specifici, ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia.
Salvo diverse disposizioni, l'Ente, di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti alle attività tecniche del contratto, attraverso il Direttore dell'Esecuzione del Contratto.
Detto soggetto avrà il compito di predisporre, in accordo con l'Aggiudicatario, il verbale di inizio delle attività, di controllare che l'appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti nel Contratto e nei documenti di riferimento, di controllare, in accordo con i competenti uffici dell'Ente, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e comunque conformi a norme e consuetudini dell'Ente, nonché di procedere a verifiche di conformità in corso di esecuzione.
L'Aggiudicatario indicherà il nominativo del responsabile che interagirà con la committenza, in nome e per conto dell'Appaltatore medesimo, in ordine all'esecuzione dell'appalto di cui trattasi.

Art. 13 - DISCIPLINA IN CASO DI SCIOPERO E DIRITTI SINDACALI

Ai sensi dell'art. 2 comma 6 della L. 146/1990, in caso di sciopero dei propri dipendenti, l'Azienda aggiudicataria sarà tenuta a darne comunicazione scritta in via preventiva e tempestiva almeno cinque giorni lavorativi prima del suddetto sciopero al Comune di Rovigo. In caso di sciopero indetto dalle sigle rappresentative dei lavoratori somministrati, l'Agenzia aggiudicataria dovrà comunicarlo al Comune di Rovigo.
Ai lavoratori somministrati si applicano i diritti sindacali previsti dalla Legge 300/1970 e s.m.i.
Il lavoratore somministrato ha diritto a partecipare alle assemblee del personale dipendente del Comune di Rovigo.
L'Agenzia aggiudicataria deve porre in essere tutte le misure idonee richieste dal Comune di Rovigo per poter garantire la continuità delle prestazioni qualora i lavoratori somministrati siano adibiti allo svolgimento di servizi essenziali.

Art. 14 – CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

L'Amministrazione, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che l'Aggiudicatario possa nulla eccepire, si riserva di effettuare verifiche e controlli circa l'osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente Capitolato. Le risultanze dei controlli e delle verifiche non liberano l'Agenzia aggiudicataria dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti all'Accordo Quadro.
Qualora dal controllo qualitativo e/o quantitativo, il servizio dovesse risultare non conforme al presente Capitolato, l'Aggiudicatario sarà diffidato con preavviso di 15 (quindici) giorni a provvedere alla regolarizzazione di quanto rilevato, ovvero ad eliminare le disfunzioni. Le risultanze dei controlli e delle verifiche non liberano l'Agenzia aggiudicataria dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti al presente capitolato.
L'Agenzia aggiudicataria si impegna a consegnare all'Ente entro il giorno 15 di gennaio di ciascun anno un prospetto riepilogativo contente il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati ai fini dell'assolvimento da parte dell'Ente degli obblighi informativi a cui è soggetto.

Art. 15 – MODIFICHE CONTRATTUALI

L'Amministrazione, entro i limiti e le condizioni stabilite dall'art. 106 del Codice e dall'art. 22 del Decreto MIT 07/03/2018, n. 49, può introdurre variazioni contrattuali delle prestazioni richieste previa autorizzazione del RUP e su richiesta del DEC.
Le variazioni e le modifiche si rifletteranno sui singoli contratti specifici attuativi.
Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'Aggiudicatario se non sia stata approvata dal RUP.
E' riconosciuta l**a forma di revisione del prezzo esclusivamente per la parte riferita al solo costo del lavoro** in funzione di variazioni conseguenti all'applicazione di eventuale introduzione di nuovo CCNL "Funzioni locali". **Per la parte riferita al costo del servizio di intermediazione determinato all'atto dell'aggiudicazione rimarrà fissa e invariabile per tutta la durata dell'Accordo Quadro.**

Art. 16 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO

Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del D.Lgs. n. 50/2016, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
Ai fini dell'efficacia e dell'opponibilità alla Stazione appaltante dei crediti nascenti dal presente accordo – e dai relativi contratti attuativi – devono essere osservate le condizione previste all'art. 106 comma 13 del D.Lgs n. 50/2016; è comunque fatta salva facoltà di rifiuto della cessione accordata alla stessa Stazione appaltante dal citato art. 106 comma 13 alle condizioni ivi previste.

In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Ente al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto, alle condizione di cui all'art. 1456 c.c.

Art. 17 - INADEMPIENZE E PENALITA'

L'Agenzia aggiudicataria è tenuta a garantire l'osservanza di quanto stabilito nel presente capitolato che disciplina l'esecuzione dei singoli contratti specifici.
Per violazione, anche disgiuntamente, di tutti gli obblighi dell'Aggiudicatario derivanti dal presente capitolato e in caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione del servizio, l'Amministrazione ha facoltà di procedere all'applicazione delle penalità sotto riportate.
Il Comune di Rovigo, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse tali da non comportare l'immediata risoluzione del contratto, contesta, in forma scritta mediante PEC, le inadempienze riscontrate, assegnando un termine, non superiore a dieci (10) giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scritte.
Decorso inutilmente tale termine o ritenuto che le controdeduzioni non possano essere accolte, l'Amministrazione Comunale provvederà ad applicare le penalità.

In particolare sono previste le seguenti penali:

- ritardo di presa in servizio del lavoratore rispetto al giorno concordato con l'Agenzia: nella misura dello 0,3 per mille per ogni giorno di ritardo per i primi 5 giorni e nella misura del 1 per mille dal 6° giorno. La penale sarà calcolata sull'importo del singolo contratto specifico attuativo;
- ritardo nella risposta alla richiesta di attivazione rispetto al termine fissato dal presente capitolato e nell'offerta tecnica: nella misura dello 0,3 per mille per ogni giorno di ritardo fino

ad un massimo di 5 giorni; nella misura dell'1 per mille dal 6° giorno. Il valore della penale sarà calcolato sull'importo del singolo contratto specifico attuativo.
- inadempienze diverse da quelle sopra citate, quali modifiche non concordate (salvo quelle che danno origine direttamente alla risoluzione del contratto) e altre analoghe o similari (es. mancata fornitura di profili professionali richiesti): da € 200,00 a € 600,00 in relazione all'entità delle inadempienze;
- mancata applicazione delle norme in materia d'inquadramento giuridico, retributivo, contributivo, assistenziale, previdenziale, assicurativo e antinfortunistico nei confronti dei prestatori di lavoro temporaneo: prima infrazione € 500 per singolo lavoratore; seconda infrazione comporta la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del c.c.

In ogni caso, trascorsi 15 (quindici) giorni lavorativi dalla richiesta senza che sia stato inviato il personale richiesto o con i requisiti previsti per la mansione da svolgere, ovvero al verificarsi di tre infrazioni cui consegue l'applicazione di penalità, il servizio si intenderà non eseguito e l'Ente si riserva la facoltà di procedere a risoluzione del contratto di Accordo Quadro per colpa dell'Appaltatore.
Gli importi delle penali saranno recuperati mediante escussione della cauzione definitiva oppure mediante trattenuta sul corrispettivo spettante dall'Ente in base alla fatturazione. In caso di rivalsa sulla cauzione l'Agenzia dovrà immediatamente ricostituirla per l'intero importo.

Art. 18 – DIVIETO DI SUBAPPALTARE E CEDERE
E' fatto divieto all'Agenzia affidataria di cedere o subappaltare, anche parzialmente, il presente contratto, sotto pena di decadenza dell'aggiudicazione, data la particolare tipologia del servizio basata su un rapporto fiduciario.

Art. 19 - PAGAMENTI E FATTURAZIONI

Ogni fattura, per poter essere liquidata, a comprova della regolarità del servizio eseguito, dovrà essere debitamente preceduta dai relativi rendiconti di cui all'art.10 del presente capitolato corredati dalle schede riportanti le ore lavorate che saranno fatturate all'ente, del conteggio dei buoni pasto fruiti da ciascun lavoratore somministrato e fatturati all'ente, dalle eventuali spese per missione, dall'attestazione di versamento dei contributi assistenziali e previdenziali, nonché un dettaglio dell'imponibile su cui il Committente calcolerà l'IRAP da versare quando prevista.
Il Comune di Rovigo provvederà al pagamento del servizio entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento al sistema SDI della relativa fattura elettronica, che l'Agiudicatario emetterà mensilmente secondo le norme fiscali in vigore, previa acquisizione di D.U.R.C. regolare da parte del Committente medesimo e previa verifica di conformità delle prestazioni da parte del Responsabile del Servizio.
In caso di presentazione di fattura irregolare da parte dell'Aggiudicatario, il pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della stessa da parte dell'Amministrazione.
Le fatture, emesse in forma elettronica in ottemperanza al Decreto Ministeriale n. 55 del 03/04/2013 e del D.L. n.66/2014, dovranno essere intestate ed inviate a: COMUNE DI ROVIGO - Settore Risorse Umane.
Le fatture devono essere redatte in lingua italiana e devono necessariamente contenere, tutti gli elementi indicati nella comunicazione che il Comune di Rovigo provvede ad inviare anche ai fini della redazione della fattura in formato elettronico e comunque i seguenti elementi:

- estremi dell'atto di impegno di spesa e numero di impegno di spesa e anno di competenza (tali dati sono indicati nella comunicazione dell'Amministrazione con la quale la stessa ha informato l'Aggiudicatario dell'impegno e della copertura finanziaria ai sensi dell'art. 191, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000);

- tutti i riferimenti bancari per il pagamento, dettagliati secondo le codificazioni IBAN;
- il Codice Identificativo Gara derivato(CIG derivato) del contratto specifico attuativo.

L'Ente, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29/09/1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 18/01/2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore a euro 5.000,00 (IVA esclusa), procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.
Nel caso in cui l'Agenzia Entrate Riscossioni (ex Equitalia S.p.A.) comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l'Ente applicherà quanto disposto dall'art. 3 del Decreto di attuazione di cui sopra.

Art. 20 - OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13/08/2010 n. 136, l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, co. 9 bis della L. n. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l'Appaltatore è tenuto a darne comunicazione tempestiva e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l'Appaltatore non potrà, tra l'altro, sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

A rt . 21 - RESPONSABILITÀ E POLIZZE ASSICURATIVE

L'Agenzia aggiudicataria è tenuta ad adottare, nel corso della gestione del servizio, tutti gli accorgimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette al servizio e dei terzi, nonché per evitare danni alle strutture ed ai luoghi utilizzati.
L'esecuzione delle attività oggetto del presente capitolato e il regolare adempimento di tutte le prescrizioni contrattuali saranno periodicamente controllati e verificati dal Comune.
L'Aggiudicatario si assume ogni responsabilità penale e civile nell'esecuzione dei servizi affidati, ivi compresi le perdite e gli eventuali danni alle persone e alle cose, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto a rivalsa o compenso per qualunque pretesa, azione, domanda o altro che possa derivargli da terzi o per eventuali infortuni o danni che si dovessero verificare per fatti derivanti dall'inosservanza degli obblighi suddetti o comunque in conseguenza diretta o indiretta dell'appalto, ivi compresi gli eventuali danni derivanti dal trattamento dei dati sensibili (privacy).
L'Agenzia aggiudicataria, di conseguenza, esonererà il Comune di Rovigo da dette responsabilità, impegnandosi a tenere indenne il Comune da qualsiasi richiesta di risarcimento correlata al presente servizio dovesse pervenire agli stessi.
Ferme restando le assicurazioni obbligatorie per legge (contro gli infortuni sul lavoro, malattie professionali, ecc.) a favore degli eventuali dipendenti impiegati nell'esecuzione del servizio in esame, di cui si richiede adeguata e formale prova, l'Affidatario dovrà stipulare idonea polizza assicurativa con primaria compagnia assicurativa, avente una durata almeno pari a quella del contratto di appalto, a copertura di tutti i rischi:

a) di Responsabilità Civile Terzi (RCT) per danni arrecati a terzi (tra cui l'Amministrazione comunale) in conseguenza di eventi che si dovessero verificare in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa ne eccettuata. Tale copertura dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a euro 3.000.000,00 senza alcun limite di risarcimento per singola persona o per cose e animali e prevedere tra le altre condizioni anche le estensioni a:
   - danni arrecati a terzi (inclusi i beneficiari) da dipendenti, da soci, da volontari e/o da altri collaboratori non dipendenti, di cui l'Appaltatore si avvalga, inclusa la loro responsabilità personale;
   - danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con l'appaltatore, che partecipino all'attività oggetto del presente Capitolato a qualsiasi titolo;
   - danni a cose in consegna e/o custodia

b) di Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (RCO) per infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (prestatori d'opera subordinati e parasubordinati, e comunque tutte le persone per le quali sussista l'obbligo di assicurazione obbligatoria INAIL, dipendenti e non, delle quali il concessionario si avvalga), in relazione a tutte le operazioni ed attività connesse al presente appalto comprese quelle accessorie, complementari nessuna esclusa ne eccettuata. Tale copertura dovrà avere un massimale di garanzia di euro 3.000.000,00 per sinistro e 2.000.000,00 per persona. L'appalto e le relative attività dovranno essere espressamente richiamate.

Copia della polizza/e assicurativa dovrà essere presentata dall'Aggiudicatario prima della stipula del contratto.
Eventuali scoperti e franchigie dovranno essere integralmente risarciti e non saranno opponibili al Comune.
Resta comunque ferma la totale responsabilità dell'appaltatore riguardo il risarcimento di eventuali maggiori danni eccedenti i massimali di garanzia ovvero esclusi dalle condizioni contrattuali di polizza.
La sottoscrizione della polizza potrà essere sostituita da apposita dichiarazione della Compagnia presso cui il soggetto aggiudicatario è già assicurato per la responsabilità civile da cui risulti che la polizza in corso copre i rischi per i danni a terzi conseguenti alla stipula del contratto per i massimali sopra indicati e nella quale si espliciti espressamente che la polizza in questione copre anche il servizio in esame alle condizioni sopra citate.

A rt . 22 - CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia del completo adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal presente capitolato l'Aggiudicatario deve costituire una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l'Appaltatore dovrà depositare idonea garanzia fideiussoria definitiva ai sensi del D.M. 19/01/2018 n. 31. La stessa è resa ai sensi dell'art. 103 del Codice in favore dell'Ente.
La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Ente, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'Ente qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'Appaltatore. In caso di inadempimento a tale obbligo, l'Ente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'ottanta percento dell'iniziale importo garantito.
L'Ente ha diritto di valersi della cauzione per l'applicazione delle penali di cui all'art. 17 del presente Capitolato speciale, nei casi di risoluzione del contratto e/o per la soddisfazione degli obblighi contrattuali.
Per quanto non previsto si applicherà l'art. 103 del Codice.

A rt . 23 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

Il fallimento dell'Appaltatore comporta lo scioglimento *ope legis* del contratto di appalto.

Art . 24 – RECESSO

L'Ente ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualunque momento, con preavviso di almeno trenta giorni, da comunicarsi all'Appaltatore con PEC.
Dalla data di efficacia del recesso, all'Appaltatore non potrà più essere chiesta l'attivazione di singoli contratti specifici.
In caso di recesso dal singolo contratto specifico, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti. Tale decimo è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo contrattualizzato e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.
Si applica in ogni caso quanto previsto dall'art. 109 del Codice.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 13 del D.L. n. 95/2012 convertito con modificazioni nella Legge 07/082012, n. 135, l'Ente ha diritto di recedere in qualsiasi momento dal presente contratto e dai contratti specifici nel caso in cui sopravvengano convenzioni CONSIP migliorative rispetto a quelle del presente contratto, secondo le modalità di cui al medesimo art. 1 comma 13 D.L. n. 95/2012 convertito con modificazioni nella Legge 07/08/2012, n. 135.
In caso di sopravvenienze normative interessanti l'Ente che abbiano incidenza sull'esecuzione del servizio, lo stesso Ente potrà recedere per giusta causa in tutto o in parte unilateralmente dal contratto di Accordo Quadro e dei singoli contratti specifici, con un preavviso di almeno trenta giorni da comunicarsi al Appaltatore con PEC.
Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente paragrafo, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

Art . 25 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO
L'Ente si riserva il diritto di risolvere il contratto di Accordo Quadro e i singoli contratti specifici nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore. In tal caso l'Ente ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
In ogni caso si conviene che l'Ente, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con PEC, nei seguenti casi:

- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Ente;
- l'Agenzia aggiudicataria non inizi il servizio alla data stabilita nel contratto di Accordo Quadro e/o nella comunicazione di aggiudicazione;
- mancato superamento del periodo di prova di due contratti specifici (art. 11 del presente capitolato).
- in caso di cessazione dell'attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- per interruzione non motivata del servizio;
- mancata applicazione dei contratti collettivi e integrativi di lavoro al personale.

L'Ente ha altresì la facoltà di risolvere il contratto di Accordo Quadro ai sensi dell'art. 1453 codice civile, previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 (quindici) giorni, decorso inutilmente il quale il contratto di Accordo Quadro si intende risolto di diritto, qualora:

- l'Aggiudicatario si renda colpevole di frode e/o negligenza e/o irregolarità gravi rispetto agli obblighi previsti dal contratto di Accordo Quadro;
- mancato pagamento delle retribuzioni o versamento dei contributi;
- reiterata mancata sostituzione del personale assente o reiterate interruzioni delle prestazioni;
- l'Aggiudicatario in caso di irregolarità contributive, del costo del lavoro, della normativa di prevenzione e sicurezza sul lavoro segnalate dagli organismi ispettivi preposti, non proceda alla regolarizzazione degli adempimenti necessari;
- comportamenti antisindacali e comportamenti lesivi della dignità dei lavoratori o della parità di trattamento o discriminatori nei confronti di soggetti da somministrare o in somministrazione.

Costituisce causa di risoluzione di diritto la fattispecie prevista dall'art. 108, comma 4, del Codice (mancato rispetto dei termini di adempimento per negligenza dell'Appaltatore).
Costituisce altresì causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della L. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.
In caso di risoluzione del contratto, l'Appaltatore si impegnerà a fornire all'Ente tutta la documentazione tecnica ed i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.
L'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
In caso di risoluzione del contratto di Accordo Quadro, il Comune di Rovigo incamererà la cauzione a titolo di penale e di indennizzo, salvo il risarcimento del maggior danno.
Nel caso di risoluzione, l'Ente si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e in particolare si riserva di esigere dall'aggiudicatario il rimborso di eventuali spese incontrate in misura superiore rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto di Accordo Quadro. Il relativo importo sarà prelevato dal deposito cauzionale e, ove questo non fosse sufficiente, da eventuali crediti della ditta, senza pregiudizio dei diritti dell'Azienda sui beni dell'Aggiudicatario.
Nel caso di minore spesa nulla competerà all'Agenzia inadempiente.
Qualora l'Aggiudicatario dovesse abbandonare il servizio improvvisamente o disdire il contratto di Accordo Quadro prima della scadenza convenuta senza giustificato motivo e/o giusta causa, l'Ente, oltre alla richiesta di risarcimento dei danni, addebiterà all'Agenzia inadempiente l'eventuale maggior spesa derivante dall'assegnazione del servizio ad altro fornitore e ciò fino alla scadenza naturale dell'accordo. La somma di cui sopra potrà essere trattenuta dal deposito cauzionale definitivo.

Art . 26 - RISOLUZIONE PER DECADENZA DEI REQUISITI MORALI

L'Ente procederà alla risoluzione del presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione.
In ogni caso, l'Ente potrà risolvere il contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dal citato art. 80 del Codice.
L'Ente può inoltre risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorrano una o più delle condizioni indicate all'art. 108 comma 1 del Codice.
L'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

ART. 27 – PREVENZIONE, SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI SUL LUOGO DI LAVORO

Verificata la natura intellettuale dei servizi in oggetto, non esistono rischi di interferenze nell'ambito lavorativo, per cui non si ritiene necessaria la predisposizione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) prevista dall'articolo 26 del Decreto Legislativo 09/04/2008, n. 81 e conseguentemente non è necessario prevedere costi relativi alla sicurezza sul lavoro.
È fatto obbligo comunque all'Aggiudicatario, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi a quanto previsto dalla normativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 81 del 09/04/2008 avente per oggetto "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e successive modificazioni e comunque alle disposizioni aziendali in materia di sicurezza.
Ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs 81/2015, l'Aggiudicatario, a proprie spese, forma il lavoratore sui rischi per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e all'Accordo Stato Regioni 21/12/2011 e ss.mm.ii. A questo scopo l'Aggiudicatatario provvederà a fornire al Committente (prima della presa in servizio del personale somministrato selezionato) per ogni profilo professionale richiesto gli attestati di partecipazione ai corsi sulla sicurezza (corso generale 4 ore e corso specifico alla mansione rischio medio della durata di 8 ore). - art. 8 lett. f) del presente capitolato
L'Aggiudicatario risponde direttamente dei danni alle persone e/o alle cose, provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo esclusivo carico qualsiasi risarcimento. Esso è perciò tenuto ad osservare tutte le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia di salute, sicurezza e prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro. Sono inoltre a suo totale carico gli obblighi e gli oneri dettati dalla normativa vigente in materia di assicurazioni antinfortunistiche, assistenziali, previdenziali.
L'Aggiudicatario è altresì responsabile della rispondenza alle norme di legge delle attrezzature utilizzate nonché dell'adozione delle misure e cautele antinfortunistiche necessarie durante il servizio.

A rt . 28 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Si veda quanto riportato nell'allegata "Informativa", che dovrà essere datata, firmata e trasmessa presentata tramite il Sistema.

ART. 29 - SICUREZZA E RISERVATEZZA

L'Agenzia aggiudicataria ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati di cui venga in possesso e comunque a conoscenza anche attraverso l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo

e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzo a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei contratti specifici attuativi e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione.
L'obbligo di cui al precedente paragrafo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.
L'obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
L'Aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza di cui ai paragrafi precedenti e risponde nei confronti del Committente per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.
Il Fornitore non può utilizzare servizi di cloud pubblici per memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato.
In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei punti precedenti, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto di Accordo Quadro ed i singoli contratti specifici, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
L'Appaltatore potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione dello stesso a gare e appalti, previa comunicazione all'Amministrazione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte del Comune di Rovigo attinente le procedure adottate dal Contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.
Il Fornitore non potrà conservare copia di dati e programmi dell'Amministrazione, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto di Accordo Quadro e dei singoli contratti specifici e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Amministrazione.

ART. 30
FORO COMPETENTE

Tutte le controversie eventualmente insorgenti in rapporto al contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, inadempimento e risoluzione, saranno di competenza, in via esclusiva, del Foro di Rovigo.

Art. 31
CLAUSOLE NULLE

Qualsiasi clausola contenuta in formulari dell'Aggiudicatario sottoscritti dal Committente e difforme rispetto alle clausole del presente capitolato si considera nulla a tutti gli effetti.

Art. 32
NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto le parti dichiarano di far riferimento alle norme di cui al D.Lgs 276/2003 e s.m.i. e 81/2015 e s.m.i.
Non è consentito apportare varianti, anche parziali, al capitolato.